



# COMUNE DI CROPALATI

## PROVINCIA DI COSENZA

87060-Via Roma n°86

C.F. N° 87000090784

Tel. 0983/61064

P.I. N° 00379080781

Sito Internet: [www.comune.cropalati.cs.it](http://www.comune.cropalati.cs.it)

e-mail: [comunecropalati@libero.it](mailto:comunecropalati@libero.it)

[pec:comune.cropalati.cs@asmepec.it](mailto:pec:comune.cropalati.cs@asmepec.it)

### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

A richiesta del Sig. CAPRISTO Vincenzo;

-Visto l'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

-Visto l'art. 30 comma 2 D.P.R. 06/06/2001, n. 380;

-Visti gli atti d'Ufficio;

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE CERTIFICA

Che il terreno distinto al Catasto di questo Comune, foglio n. 5, p.lle n. 8, 9, 12, 14, 18, 19, 20, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 58, 59, 60, 69, e 124, foglio n. 7, p.lle n. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 43, 44, 46, 48, nel Piano Regolatore Generale vigente in questo Comune, risulta avere la seguente destinazione urbanistica: ricade interamente in **zona omogenea " E " - Zone Agricole** di salvaguardia ambientale e culturale con divieto di attività edificatoria a scopo residenziale.

Nelle zone agricole, per le nuove costruzioni, sono consentite le seguenti destinazioni:

- Edifici per abitazione, per attività agrituristica, turismo rurale e relativi accessori;
- Edifici rustici (stalle, depositi per la conservazione di prodotti agricoli e simili, silos, serbatoi idrici, ecc.)
- Edifici per attività agricola e similari (fabbricati per allevamenti, frantoi, edifici per la trasformazione dei prodotti agricoli dell'azienda, impianti zootecnici e di trasformazione delle carni, fabbricati per aziende estrattive e cave, ecc.) Sono considerati alla stregua degli insediamenti agricoli i centri della vita e di produzione agricola, promossi e gestiti per il controllo delle pubbliche autorità competenti, organizzati per la prevenzione, la terapia ed il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di soggetti emarginati, disadattati o già affetti da turbe o da dipendenze patologiche. L'approvazione dei relativi progetti è riservata alla competenza del Consiglio Comunale. E' altresì possibile la realizzazione di cabine elettriche, di cabine di pressurizzazione del metano, la costruzione di elettrodotti.

E' vietato, salvo imprescindibili ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.

E' vietata altresì l'apertura di strade o sentieri, che non siano strettamente necessari agli usi agricoli e l'esecuzione di opere di urbanizzazione all'infuori di quelle strettamente connesse (e contestualmente eseguite) alle opere edilizie consentite.

E' consentito l'asservimento di lotti non contigui ma funzionalmente legati per il raggiungimento dell'unità culturale minima, fermo restando le definizioni poste per tale ZTO nell'art. n°14 "Norme di carattere edilizio e miglioramento tecnologico" e le caratteristiche tipologiche dell'insieme degli interventi a tutela e conservazione del paesaggio agricolo.

Il Permesso di costruire per nuove costruzioni rurali, nei limiti ed alle condizioni descritte in precedenza, potrà essere rilasciato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



- a. che si proceda in via prioritaria al recupero delle strutture edilizie esistenti;
- b. che l'Azienda mantenga in produzione superficie fondiaria che assicurino la dimensione minima dell'unità aziendale minima.

L'edificazione è consentita alle seguenti condizioni:

- o 1ft= 0,013 mq/mq (residenze ed attività agrituristiche)
- o 1ft= 0,10 mq/mq (per gli edifici ed impianti di cui alla lettera b) e c) del presente articolo)
- o Hf= 7,50mt (salvo costruzioni particolari: silos, serbatoi idrici, ecc.)
- o Df= 10,00 ml
- o Dc= 10,00 ml
- o Lm= 10.000,00 mq

Nelle situazioni in cui non si raggiunge il lotto minimo di 10.000 mq che consente gli interventi di nuova costruzione sono consentite, al fine di dotare i lotti accessori necessari agricoli, costruzioni di monolocali per il ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a ml 3,50 e superficie utile lorda non superiore a 25 mq sempre che il lotto non sia inferiore a 2.000 mq.

Il patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole E, anche quello abusivamente realizzato ma condonato ai sensi della normativa di sanatoria, non più utilizzato ai fini della conduzione aziendale o eccedente le sue esigenze, può essere risanato, ristrutturato o recuperato a destinazioni d'uso diverse, residenziale, agrituristiche, turistico-ricettivo, artigianale, commerciale, ecc..

Relativamente a tali interventi possono essere consentiti incrementi di volume fino al 15% di quello esistente, per l'adeguamento igienico sanitario, ovvero per la maggiore funzionalità della nuova destinazione d'uso, della quale rispettare tutti gli altri standards di riferimento, e per la quale versare i contributi concessori nella misura prevista.

Sull'area di pertinenza dell'edificio oggetto dell'intervento e ad esso asservita, ben individuata negli elaborati tecnici, possono essere realizzate opere accessorie alla nuova destinazione d'uso, che non comportino altri volumi;

Che il terreno oggetto della richiesta, ricade in Area protetta SIC "Sito di interesse comunitario" della provincia di Cosenza denominato "Fiumara Trionto" cod. IT9310047.

Che il terreno oggetto della richiesta, è vincolato per scopi idrogeologici, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.

Che il terreno oggetto della richiesta, è in parte interessata dal vincolo paesaggistico-ambientale art. 142 comma 1, Dlgs 22/01/2004 n. 42, lettera c, g ed h.

Che le particelle di terreno n. 8 e 9 del foglio n. 5, sono state percorse dal fuoco nell'anno 2003, Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Che le particelle di terreno n. 27, 29, 43, 46, e 48 del foglio n. 7, sono state percorse dal fuoco nell'anno 2004, Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Che la particella di terreno n. 9, e 20 del foglio n. 5, sono state percorse dal fuoco nell'anno 2005, Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Che le particelle di terreno n. 8, 9, e 20 del foglio n. 5, sono state percorse dal fuoco nell'anno 2008, Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Che la particella di terreno n. 20, del foglio n. 5, è stata percossa dal fuoco nell'anno 2009, Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Che le particelle di terreno n. 27, 28, 43, 44, 46, e 48 del foglio n. 7, sono state percorse dal fuoco nell'anno 2016, Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Si rilascia, in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 06/06/2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Ing. Andrea CALIO')



*Andrea Calio*